

ACCORDO SU "BANCA DEL TEMPO"

Il giorno 29/9/2025,

tra

la Società Reale Mutua di Assicurazioni, nelle persone di Mauro Paccione e Nicoletta Maria Ruggieri
e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali, nelle persone di:

Massimo Scocca, Roberto Pozzati, Andrea Cavallone, Ezio Vietto, Liliana Golosio, Marco De Rosa, Regis Cattelan, Roberto Padello, Roberto Rostagno, Stefano Barbero, Stefano Lippa e Susanna Boniello per la FISAC/CGIL;

- Paolo Antonio Pastura per la FIRST/CISL;

- Andrea Chiesura, Giorgio Ghibellini, Riccardo Pautasso, Paola Robba e Giuseppe Orlandi per la UILCA;

- Ottaviano D'Albertas e Roberto Perozeni per la FNA;

- Maria Antonietta Paganelli, Fabrizio Storti, Roberto Mazzetti, Pietro Romano, Mauro Mitola e Arnaldo De Marco per lo SNFIA;

premesso che

- a) l'art. 24 D.L. 151/2015 ha introdotto la cessione dei riposi e delle ferie con finalità solidale, disponendo che "Fermi restando i diritti di cui al D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro";
- b) a livello di contrattazione collettiva nazionale la materia è disciplinata dall'art. 33, ultimo comma, del vigente CCNL ANIA, il quale estende la finalità di assistenza al coniuge e ai familiari entro il primo grado "che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti appositamente documentate";
- c) a integrazione delle misure di conciliazione tra vita privata e lavorativa già presenti in Azienda e al fine di promuovere la solidarietà tra colleghi a fronte di gravi e documentate situazioni personali o familiari,

le Parti convengono

di introdurre in via sperimentale l'istituto della "Banca del Tempo", come di seguito descritto, al fine di fornire un supporto ai dipendenti che necessitano di assentarsi dal lavoro, per finalità di cura o assistenza, in aggiunta a quanto già previsto dalla legge e/o dai contratti:

- 1) Il presente accordo si applica, a decorrere dall'1/1/2026, ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato, i quali possono volontariamente cedere, congiuntamente o disgiuntamente:
 - le proprie giornate di ferie già maturate, fino a un massimo di 5 giorni, eccedenti in ogni caso il periodo di quattro settimane annuali previsto dal D. Lgs. 66/2003 e s.m.i.;
 - le proprie ore di festività abolite, in favore di una/un collega che si trovi in una delle condizioni indicate al successivo punto 3). La cessione delle ferie e/o ore solidali avviene a titolo gratuito, con conseguente estinzione di qualsiasi diritto sulle stesse in capo al dipendente donante.
- 2) In considerazione dell'importanza dell'iniziativa, la Società contribuisce con una dotazione di giorni di ferie e/o di ore di assenza retribuita pari a quella donata dai dipendenti ai sensi del punto 1).
- 3) La cessione solidale può avvenire in favore della/del dipendente che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - sia titolare di permessi ex L. 104/92 per sé, per i figli e/o per il coniuge;
 - abbia necessità di prestare assistenza ai sensi della lettera b) delle premesse;
 - abbia grave e indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti/eccezionali e abbia inoltrato all'Azienda documentata richiesta di fruire della "Banca del Tempo", come indicato al successivo punto 4).
- 4) La fruizione della "Banca del Tempo" è subordinata al preventivo utilizzo di tutte le ferie e permessi previsti dalla legge e/o contratto; la richiesta deve essere inoltrata all'Azienda unitamente alla certificazione attestante la sussistenza di una delle condizioni previste al precedente punto 3), salvo il caso in cui l'Azienda ne sia già in possesso; qualora eccezionalmente, al momento della richiesta, il dipendente abbia ancora un residuo di ferie non superiore a 5 giorni, lo stesso dovrà fruirne in via prioritaria, per le medesime necessità di cui al precedente punto 3), anche frazionate in ore e fino al loro totale esaurimento.
- 5) L'Azienda, effettuate le verifiche di cui al punto 4) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, rende nota a tutti i dipendenti, in forma anonima, la necessità di attivare la "Banca del Tempo"; conseguentemente i dipendenti interessati ad aderire comunicano all'Azienda i giorni e/o le ore che intendono donare.
- 6) Una volta acquisite, le ferie e/o le ore solidali restano nell'esclusiva disponibilità del dipendente richiedente, che dovrà comunque utilizzarle entro il 31/12 dell'anno, senza possibilità di riporto all'anno successivo o di monetizzazione.
- 7) L'utilizzo delle giornate di ferie solidali può avvenire anche con frazionamenti in ore intere. In ogni caso, la fruizione delle ferie o delle ore solidali avviene attingendo in via prioritaria dalla donazione dei dipendenti rispetto a quella dell'Azienda e, fra i primi, in ordine cronologico di donazione.

- 8) Tutte le operazioni di cessione e assegnazione delle ferie e/o delle ore solidali sono effettuate dalla Società ai sensi del REG. UE 2016/679 “GDPR” e s.m.i., garantendo l’assoluto anonimato sia del dipendente richiedente, sia del dipendente donante.

Società Reale Mutua di Assicurazioni

RSA

Il presente accordo si intende sottoscritto essendo tutte le persone indicate presenti in collegamento video e reciprocamente riconoscibili.